



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 (comma 2 lett. b) DEL D.
LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI
2020 – 2021 – 2022. CIG 81994174F5



PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'incarico del servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2021 - 2022, da attuarsi in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2409 bis del codice civile.

Il servizio oggetto di appalto consiste:

- nella revisione contabile dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2020 - 2021 - 2022;
- nelle verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;



- nella sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali quando il relativo obbligo è posto in capo al soggetto che effettua il controllo contabile.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, della lettera di invito, del presente capitolato prestazionale, del contratto, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

L'aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, a mantenere inalterata la composizione del gruppo di lavoro. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Fondo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dei servizi oggetto del presente capitolato è pari a euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) oltre IVA.

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo a base d'asta.

L'appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Art. 3- DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di tre anni (*rectius*: tre esercizi contabili), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio. Il contratto avrà comunque durata sino alla revisione contabile del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.



L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato prestazionale.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato prestazionale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- i. l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
- ii. lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;
- iii. la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
- iv. il rilascio di giudizi sulla relazione sul bilancio di esercizio del Fondo.

L'aggiudicatario, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, dovrà, ove offerto, mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro originariamente indicata in sede di gara, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

Conseguentemente, l'aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente, a FBA ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di lavoro, la quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte del Fondo stesso.

All'aggiudicatario potrà essere richiesto di dimostrare, in qualsiasi momento anche durante l'esecuzione del servizio, che il personale impiegato per l'esecuzione del servizio sia (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente e, a loro volta, dovranno essere iscritti nel Registro del MEF e dovranno possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010. Ove l'aggiudicatario risponda affermativamente ai sub criteri 1.2 e 1.3 di cui alla tabella riportata al punto 18.1 della lettera di invito, i soggetti inseriti nel Gruppo di Lavoro dovranno essere: (i) dipendenti dell'offerente; (ii) professionisti associati con l'offerente e, a



loro volta, dovranno essere iscritti nel Registro del MEF e dovranno possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta di FBA, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemes) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile, con massimale minimo di Euro 2.000.000,00. In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza dovrà essere prodotta da tutte le società partecipanti. La Polizza dovrà coprire anche i componenti del Gruppo di Lavoro.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza annuale successivamente alla consegna della relazione al bilancio di esercizio.

Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.



La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Variazione del gruppo di lavoro senza il preventivo consenso di FBA	€ 900,00

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato prestazionale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del presente capitolato prestazionale, in materia di risoluzione del contratto.



Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - DIMISSIONI DALL'INCARICO

L'affidatario può dimettersi dall'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39 del 2010 nelle ipotesi previste dall'art. 5 del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato prestazionale.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 – RECESSO, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni e l'incameramento della cauzione definitiva, può revocare l'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 39 nelle ipotesi previste negli artt. 3 e 4 del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261 notificate per iscritto a mezzo pec.

È considerato grave inadempimento dell'affidatario che incide sulla corretta prosecuzione del rapporto (art. 4, lett. f) del D.M. 261 del 2012) l'applicazione di singole penali il cui ammontare complessivo superi il 10% del valore contratto.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di revoca del contratto e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo.

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:



- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- In tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

In conformità a quanto previsto dalla nota ministeriale prot. 23791 del 25 giugno 2014, l'aggiudicazione è condizionata al rilascio di formale dichiarazione di responsabilità con la quale l'aggiudicatario attesta di non svolgere, alla data di affidamento dell'incarico, il medesimo ruolo presso più di due diversi Fondi costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato prestazionale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.



Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, data e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.



Art. 15 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

L’Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L’Affidatario con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L’Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L’Affidatario, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori. Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L’Affidatario si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L’Affidatario si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.



Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

ART. 17 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato prestazionale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato prestazionale è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 11 pagine.